



271/2024

Sent. N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 19/02/2024, con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Giuseppe Gallinaro per il ricorrente, non in-
tervenuto il rappresentante del Ministero della Di-
fesa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per ottemperanza iscritto al n. 80199
del registro di Segreteria, promosso dal Brig.C.
(CC) XX, rappresentato e difeso
dall'Avv. Giuseppe Gallinaro, ed elettivamente domi-
ciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio Funari in
Roma, Via Girolamo da Carpi n. 1.

CONTRO

Il Ministero della Difesa, Direzione Generale del-

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

la Previdenza Militare e della Leva, 1, PREVIMIL in persona del suo legale rappresentante p.t.;

il Comando Generale dell'Arma Dei Carabinieri -
Comando Legione Lazio

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte dei Conti - Sez. Regione Lazio_G.U.P. n.296/2021 pubblicata il 31/03/2021 che sul ricorso NRG 75480 proposto dal Brig. X accoglieva la domanda limitatamente al riconoscimento dell'infermità *"note di spondiloartrosi dorsale con ascrizione alla tabella B annessa al DPR 834/81 a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza."*

3. Vanno, altresì, liquidati sulla indennità *una tantum*, gli interessi legali o, qualora più favorevole, la rivalutazione monetaria fino al soddisfo, secondo i criteri fissati nella decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti QM n. 10/2002 e n. 6/2008".

2. Parte attrice ha rappresentato che:

- con missiva del 12/09/2022 indirizzata all'Arma dei Carabinieri ed al Ministero della Difesa_PREVIMIL, allegando la sentenza

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

n.296/2021, si chiedeva la liquidazione dell' Equo Indennizzo_indennità "una tantum" ed ogni altro accessorio previdenziale connesso e/o dovuto, con rivalutazione monetaria, derivante dalla riconosciuta dipendenza da causa di servizio della patologia: "note di spondiloartrosi dorsale"; con preavviso, in difetto, di avvio della procedura di ottemperanza ex artt.217 e 218 C.G.C.;

- il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri_Direzione di Amministrazione con missiva pec del 14/11/2022 declinava e respingeva la richiesta;
- con atto della CDC Sez. Lazio prot.0001425 del 22/06/2023 era attestata la mancata impugnazione della sentenza n.296/2021.

Il difensore del ricorrente ha poi richiamato l'art. 12 del DPR n.461/2001 che prevede l'unicità dell'accertamento, e gli obblighi conformativi per la P.A. derivanti dal dictum di cui al giudicato intervenuto con la sentenza n.296/2021, obbligano l'Arma dei Carabinieri, a liquidare al Brig. C.

XX l' E.I. "una tantum" ed ogni altro accessorio previdenziale connesso e/o dovuto, con rivalutazione monetaria.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

2. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Direzione di Amministrazione- 2^ Sezione Equo Indennizzo e Dipendenze da Causa di Servizio si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che:

- per effetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 15.03.2010, n. 661, nel Regolamento approvato con D.P.R. 29.10.2001, n. 4612, nonché nel più recente D.M. (Difesa) 22.06.2016, il Comando Generale esercita prerogative esclusive in ordine alla determinazione del beneficio dell'equo indennizzo in favore del personale dell'Arma dei Carabinieri, senza alcuna distinzione di ruolo;
- la competenza relativa alla definizione dei procedimenti di attribuzione del trattamento pensionistico di privilegio (p.p.o.) riguardanti il medesimo personale, risale, invece, in capo a:
 - a. la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa (PREVIMIL), per i militari cessati dal servizio in epoca antecedente al 31.12.2009 nonché, tuttora, per tutti gli iscritti, al congedo, nella categoria dell'ausiliaria;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

b. l'I.N.P.S. con riferimento a quanti, a decorrere dal 01.01.2010, siano stati, invece, collocati in una delle posizioni diverse dall'ausiliaria appena richiamata (come la riserva o il congedo assoluto).

3. A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso ha ad oggetto la richiesta di ottemperanza della sentenza n. 296/2021 di questa Corte che in parziale accoglimento del ricorso RG 75480 proposto dal Brig. X riconosceva per l'infermità sofferta di "note di spondiloartrosi dorsale" l'iscrizione alla tabella B annessa al DPR 834/81 a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza, oltre a interessi legali o, qualora più favorevole, alla rivalutazione monetaria.

2. Preliminarmente appare opportuno ribadire che oggetto della domanda definita con la sentenza n. 296/2021 di questa Corte era la domanda di pensione privilegiata, in relazione alla quale erano gravati il decreto PREVIMIL n.2673/N del 8/07/2014 di reiezione dell'istanza di riconoscimento della causa di servizio e della liquidazione dell'equo indennizzo e la nota PREVIMIL n.0217477 del 29/12/2015, con-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

fermativa del decreto n. 2673/N e reiettiva della pensione privilegiata richiesta. Al riguardo, si evidenzia che il giudice contabile afferma o nega un diritto pensionistico, ma non annulla atti amministrativi.

Con specifico riferimento all'equo indennizzo, va precisato che "l'equo indennizzo trova il suo fondamento nella disciplina del rapporto di impiego ed è estraneo al trattamento di quiescenza sia normale che privilegiato col quale è in contrapposizione concettuale e teleologica, pur essendo con esso compatibile quando il dipendente interrompa la prestazione di servizio per effetto della menomazione" (C. conti SS. RR., 2.8.1979, n. 106/B).

3.Ciò posto in ordine alla diversità tra equo indennizzo e una tantum (Indennità per una volta tanto per i militari, di cui all'art. 69 del DPR 1092/1973) rientrando quest'ultima nell'ambito del trattamento privilegiato, occorre evidenziare che il giudizio era incardinato nei confronti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, odierno resistente, in quanto all'epoca il ricorrente era ancora in servizio.

Ne consegue che l'incombenza posta a carico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri consiste -

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

essendo ovviamente la liquidazione dell'una tantum di spettanza dell'INPS- nella trasmissione della sentenza n. 296/2021 di questa Corte all'Istituto previdenziale per quanto di competenza.

3. Si compensano le spese di lite in ragione della particolarità delle questioni trattate. Nulla per le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica quale Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in ottemperanza in epigrafe nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese di lite.

Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
28.05.2024
15:52:57
GMT+01:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante "codice in materia di protezione dei dati personali", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, venga apposta l'annotazione di cui al co.3 del suddetto art.52.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03